

## *Prefazione*

Una riflessione con dottorandi e dottori di ricerca del dottorato modenese in diritto civile ha dato origine all'idea di predisporre un elaborato, semplice ed essenziale, che costituisca un utile strumento per lo studio di atti e contratti tipizzati. È nato così questo volume, che non sostituisce i manuali tradizionali, ma si affianca ad essi avvicinandosi al genere degli appunti organizzati.

Così, per ogni singolo atto o contratto, viene fornita una iniziale definizione ed una sintetica descrizione dei caratteri fondamentali e della funzione. Vengono poi esaminati profili di disciplina, eccezioni o particolarità dell'atto o del contratto in esame. Seguono indicazioni per letture di approfondimento e segnalazioni della più rilevante e recente giurisprudenza in materia, con sintesi delle relative massime. Il tutto viene corredato da un glossario e da alcuni modelli di contratti, effettivamente stipulati nella pratica degli affari.

L'auspicio degli Autori è di aver soddisfatto quell'esigenza didattica per la quale hanno realizzato il presente lavoro di introduzione allo studio di atti e contratti tipizzati.

Modena, 14 febbraio 2013

Andrea Mora



## *Glossario*\*

### 1. PERFEZIONAMENTO

Contratto consensuale: si perfeziona per effetto del solo **consenso** manifestato tra le parti, **nelle forme richieste dalla legge** (art. 1376 c.c.).

Contratto reale: oltre al consenso delle parti, ai fini del perfezionamento, è necessaria **anche la consegna** del bene che ne è oggetto.

### 2. EFFICACIA

Contratto ad effetti reali: **trasferisce la proprietà** di una cosa determinata, costituisce o trasferisce un diritto reale o altro tipo di diritto, come quello di credito (art. 1376 c.c.).

Contratto ad effetti obbligatori: fa sorgere tra i contraenti soltanto **un rapporto obbligatorio**.

### 3. FUNZIONE / CAUSA

Contratto a titolo oneroso: **ciascuna parte**, mentre ricava **un vantaggio**, sopporta anche **un sacrificio di carattere patrimoniale**. L'onerosità è effetto naturale di alcuni contratti che perciò si dicono a titolo “naturalmente” oneroso.

Contratto a titolo gratuito: il **sacrificio è di una sola parte**, mentre **l'altra riceve solo un vantaggio**. La gratuità può essere elemento tipologico di determinati contratti, che per questo si dicono a titolo “essenzialmente” gratuito; in altri, invece, è carattere presunto.

La gratuità non va confusa con lo **spirito di liberalità**, che coincide con lo scopo di arricchire una parte, unicamente con l'intento altruistico di beneficiarla. Ogni atto liberale, quindi, è anche gratuito ma, non può sempre dirsi il contrario: non ogni atto a titolo gratuito è retto da una causa di liberalità, ben potendo essere dettato dall'intento di conseguire un'utilità o, comunque, soddisfare un interesse economico.

---

\* Il presente glossario viene redatto solo per comodità espositiva, dando per presupposto che il lettore già possieda i concetti ivi sintetizzati.

Contratto sinallagmatico o a prestazioni corrispettive: le **attribuzioni patrimoniali** rispettivamente a carico e a vantaggio di ciascuna parte sono **legate da un nesso di reciprocità o sinallagma**, tale per cui esse hanno una medesima sorte, ora, **sul piano genetico** (nel senso che se è illecita o fin dall'origine impossibile la prestazione a carico di una parte, l'intero contratto ne risulta invalidato); ora, **sul piano funzionale** (nel senso che se non viene adempiuta o diventa impossibile una prestazione, neppure la controprestazione sarà più dovuta).

Contratto unilaterale o con prestazioni a carico di una sola parte: pur restando bilaterale nella struttura, pone obbligazioni a carico di una sola delle parti. In tal caso, ove sia il proponente a figurare come obbligato, il contratto si perfeziona per effetto del mancato rifiuto di colui cui la proposta è stata diretta (art. 1333 c.c.). A tale tipo di contratto **non si applicano i rimedi tipicamente sinallagmatici**, quali quelli rescissorî (art. 1448 c.c.) e risolutorî (artt. 1453 ss. c.c.); tuttavia, il proponente, qualora la prestazione sia divenuta **eccessivamente onerosa**, ha la possibilità di chiedere una **riduzione** della stessa, ovvero una **modificazione nelle modalità di esecuzione**, sufficienti per ricondurla ad equità (art. 1468 c.c.).

Contratto commutativo: **vantaggi e svantaggi** delle parti sono **a priori determinati**, fatta eccezione per la **normale alea** che caratterizza ciascuna pattuizione (*ex arg.* art. 1467, comma 2, c.c.), quale rischio economico ragionevolmente insito in ogni affare e prevedibile da parte di qualsiasi persona di media diligenza.

Contratto aleatorio: per la natura dell'operazione o per volontà delle parti stesse, al momento della conclusione, vi è **incertezza** su quale di esse graverà, in definitiva, lo svantaggio e/o simmetricamente quale di esse beneficerà del vantaggio. In ragione di tale caratteristica, siffatto contratto **non è risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta** *ex art.* 1469 c.c., **né rescindibile per causa di lesione** *ex art.* 1448, comma 4, c.c.

#### 4. FORMA

Contratto a forma libera: le parti possono liberamente scegliere il modo in cui manifestare il proprio consenso. Dal disposto dell'art. 1325 n. 4 c.c. si desume che la **libertà della forma** è un **principio generale** del nostro ordinamento: di regola, quindi, la forma del contratto è libera.

Contratto a forma vincolata: la legge richiede che il consenso delle parti sia manifestato **in forma scritta** (atto pubblico o scrittura privata); a tal proposito, si distingue ulteriormente tra:

- forma *ad substantiam*, se richiesta **ai fini della validità del contratto** (art. 1350 c.c.). In determinati casi, peraltro, la legge richiede espressamente la forma solenne dell'atto pubblico redatto da notaio, e non la mera scrittura privata;
- forma *ad probationem*, se richiesta **ai fini della prova del contratto**. In tale caso, la mancanza della forma scritta impedirà di darne la prova mediante testimoni o presunzioni semplici (artt. 2725 e 2729, comma 2, c.c.); uniche prove ammesse saranno la confessione della controparte (art. 2730 c.c.) e il giuramento (art. 2736 c.c.).